



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI**

Assunto il 03/10/2023

Numero Registro Dipartimento 1059

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 14405 DEL 10/10/2023

Oggetto: Dip. matr. 10048079. Congedo biennale straordinario retribuito ex art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii. n. 9228 del 29/06/2023

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE con istanza del 23/09/2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 27/09/2023 al n. 420307, la dipendente matr. 10048079, in servizio presso il Dipartimento "Lavoro e Welfare", Settore "Settore "Funzioni Territoriali Centri per l'Impiego - Area Nord", CPI di Cosenza, ha chiesto di poter usufruire del congedo straordinario biennale retribuito, ai sensi dell'art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii., al fine di poter assistere il-----, riconosciuto persona portatrice di handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92, da utilizzare in modo frazionato per mesi 24 (ventiquattro);

ATTESO CHE:

- con DDS n. 9228 del 29/06/2023, alla dipendente matr. 10048079 era già stato concesso il congedo *de quo* per mesi 24 (ventiquattro), da utilizzare in modo frazionato a decorrere dal 3 luglio 2023;
- in data 18 settembre 2023 ha sottoscritto un nuovo contratto individuale di lavoro con la Regione Calabria determinandosi una nuova assunzione;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 42, comma 5, del "*Testo Unico sulla Maternità e Paternità*" il dipendente pubblico e l'assistito devono essere persone conviventi;
- l'esatta interpretazione del concetto di convivenza è stata fornita dalla Circolare del 18 febbraio 2010, prot. n. 3884, con la quale il Ministero del Lavoro afferma che "*al fine di addivenire ad un'interpretazione del concetto di convivenza che faccia salvi i diritti del disabile e del soggetto che lo assiste, rispondendo nel contempo, alla necessità di contenere possibili abusi e un uso distorto del beneficio, si ritiene giusto ricondurre tale concetto a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi*";
- ai sensi dell'art. 42, comma 5-bis del sopra citato decreto legislativo: 1) "*Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. 2) Il congedo è accordato a condizione che la persona non sia ricoverata a tempo pieno salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui all'art. 33 della legge 104/1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona*";
- con circolare INPS n. 32/2012, punto 6, è stato chiarito che il congedo biennale può essere fruito, eccezionalmente in caso di ricovero, nelle seguenti ipotesi:
 - a. "*interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazioni di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010)*;
 - b. "*ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine (circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, p. 3) certificata dai sanitari della struttura*;
 - c. "*ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte del genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista solo per i minori (circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, p. 3)*";

RILEVATO CHE:

- la fruizione del congedo dovrà concentrarsi in capo al medesimo legittimato e, pertanto, non sarà possibile beneficiare del congedo per assistere una persona disabile nell'ipotesi in cui un altro lavoratore risulti già autorizzato a fruire del periodo di congedo per la stessa persona;
- il dipendente che fruisce del congedo straordinario ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, ma con riferimento alle sole voci fisse e continuative del trattamento, con esclusione degli emolumenti variabili della retribuzione accessoria;
- i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto, ma essendo coperti da contribuzione sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità previdenziale;

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dalla dipendente, sotto la sua personale responsabilità, e precisamente:

- di non aver mai usufruito del congedo *de quo*;
- di essere convivente con la persona da assistere e che quest'ultima non è in stato di ricovero;
- che, tra i soggetti legittimati, non vi è altro lavoratore autorizzato a fruire del congedo *de quo* per la medesima persona;
- che la persona da assistere non è ricoverata a tempo pieno;
- che la persona da assistere non è impegnata in altra attività lavorativa;
- di non aver mai fruito, in tutta la vita lavorativa, di congedi straordinari con indennizzo e non retribuiti (art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000) sia per il presente familiare che per altri familiari;
- che gli altri aventi diritto non hanno mai usufruito di giorni di congedo straordinario con o senza indennizzo, per lo stesso familiare disabile;

VISTI:

- il D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (*"Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità"*), art. 42, come modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 119/2011 che all'art. 4 reca *"Modifiche all'art. 42, D. Lgs. n. 151/2001, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave"*;
- il verbale del 2/01/2023 con il quale la Commissione Medica per l'accertamento dell'Handicap istituita presso l'INPS di -----ha dichiarato che, per il Sig. -----della dipendente di che trattasi, sussistono le condizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e ss.mm.ii.;

VISTI, altresì:

- la D.G.R. n. 665 del 14 dicembre 2022 recante: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale – Approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale – Abrogazione Regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3;
- il DDG n.16682 del 16/12/2022 avente ad oggetto: "Approvazione nuova struttura organizzativa Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane. Regolamento regionale 14 dicembre 2022, n.12";
- il DDG n. 9492 del 4/07/2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente *ad interim* del Settore "Gestione Giuridica del Personale e Relazioni Sindacali" al Dirigente Avv. Roberta Cardamone;
- il DDG n. 9508 del 05/07/2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione di terzo livello, denominata "Affari generali del personale e funzioni consultive su progetti obiettivo" alla dipendente Antonietta Bianco, matr. 10044506;
- la nota prot. n. 311868 del 7 luglio 2023 avente ad oggetto: "Disposizione di servizio" con la quale è stata individuata la dipendente Antonietta Bianco quale responsabile di procedimento inerente alle funzioni dell'elevata qualificazione assegnata;

DATO ATTO CHE:

- l'istruttoria è completa e, giusta nota prot. n. 328959 del 19/07/2023, è stata condivisa dalla dipendente Maria Febbe, matr. n. 28425, in relazione alle misure alternative alla rotazione, per come previsto da vigente P.T.P.C.T. 2022/2024 e per come, tra l'altro, suggerite dal P.N.A.;
- il provvedimento è stato espressamente formulato su proposta del Responsabile del Procedimento che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio – procedimentale;

RITENUTO di dover provvedere al riguardo, ricorrendo nel caso di specie, le condizioni di cui all'art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii. che al comma 5, testualmente, recita: *"Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi"*;

PRECISATO CHE il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella circolare del Dipartimento Segretariato Generale n. 196397 del 2/05/2023;

DECRETA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce motivazione;

2. DI REVOCARE, per ragioni sopravvenute, il DDS n. 9228 del 29/06/2023 di pari oggetto, con efficacia *ex nunc*;

3. DI ACCOGLIERE l'istanza della dipendente matr. 10048079 e, per l'effetto, **CONCEDERE**, ai sensi dell'art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii., il congedo straordinario biennale retribuito per mesi 24 (ventiquattro) da fruire, a decorrere dal giorno successivo alla notifica del presente atto, in modo frazionato e a giorni interi secondo le necessità della persona assistita, riconosciuta persona portatrice di handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92 e ss.mm.ii.;

4. DI DARE MANDATO al Settore "Gestione Economica e Previdenziale del Personale" perché provveda, in favore della dipendente matr. 10048079, alla corresponsione, per tutto il periodo di congedo, di un'indennità pari all'ultima retribuzione, precisando che lo stesso è coperto da contribuzione figurativa;

5. DI DETERMINARE CHE:

a) i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto, ma essendo coperti da contribuzione figurativa sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità previdenziale;

b) la dipendente dovrà preventivamente comunicare, al responsabile della struttura presso cui presta servizio, le date in cui intende utilizzare il congedo in oggetto;

c) il responsabile della gestione e rilevazione delle presenze del personale del Settore/Ufficio di appartenenza della dipendente matr. 10048079, dovrà curare la gestione del cartellino delle presenze/assenze (Job Time) mediante inserimento del codice L033 e comunicare mensilmente al Settore "Gestione Giuridica del Personale e Relazioni Sindacali", il totale dei giorni effettivamente fruiti di congedo di cui al sopra citato art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.;

d) la dipendente dovrà tempestivamente comunicare al Settore "Gestione Giuridica del Personale e Relazioni Sindacali" eventuali future variazioni dei presupposti di fatto e di diritto necessari alla concessione del congedo *de quo*;

6. DI NOTIFICARE il presente decreto:

- alla dipendente matr. 10048079;

- al Dipartimento "Lavoro e Welfare";

- al Settore "Funzioni Territoriali Centri per l'Impiego - Area Nord";

- al CPI di Cosenza dove la dipendente risulta essere funzionalmente assegnata;

- al Settore "Contenzioso del Personale, Archivio del Personale e Gestione Applicativi, Organizzazione e Sviluppo Competenze, Gestione Strutture Speciali" del Dipartimento ORU, per i successivi adempimenti di competenza;

- al Dirigente del Settore "Gestione Economica e Previdenziale del Personale" per gli adempimenti di competenza;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

8. DI PROVVEDERE, altresì, alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

9. DI PRECISARE CHE avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Civile di Catanzaro – Sezione Lavoro ai sensi, per gli effetti e nei termini di cui agli artt. 409 e ss. del codice di Procedura Civile.